

Dopo il caso Panama Papers sempre più evidenti i pericoli legati ai depositi all'estero

# Altro che paradiso fiscale. Chi occulta i denari rischia grosso

DI STEFANO LOCONTE  
E CARLO DE MATTEIS

La recente deflagrazione del caso Panama Papers porta nuovamente alla ribalta, come accaduto nel caso della lista Falciani, i c.d. paradisi fiscali. Al contribuente che oggi ritiene di poter sottrarre e depositare all'estero materia imponibile non rimane che convivere con la necessità di scovare luoghi sempre più lontani dove depositare i propri averi, sopportando anche il rischio di non avere più il controllo e la disponibilità di quanto accumulato, oltre al pericolo di essere chiamato a rispondere, una volta o l'altra, di movimenti finanziari da e verso l'estero, senza giustificazioni di sorta.

I paradisi fiscali. Detti anche centri offshore o tax havens, indicano l'insieme eterogeneo di giurisdizioni che danno la possibilità di sfruttare aliquote fiscali molto basse o tendenti allo zero, che offrono opacità finanziaria e societaria e frappongono ostacoli alla collaborazione internazionale in campo fiscale. Queste caratteristiche rendono i paradisi fiscali il luogo ideale per nascondere i capitali alle autorità del proprio paese mantenendo l'anonimato. Le autorità finanziarie dei paradisi fiscali, infatti, non sono tenute ad accertare né la provenienza del denaro, né l'effettiva identità di chi lo versa.

Ma cosa sono di preciso i paradisi fiscali? L'Ocse ne delinea i caratteri generalmente presenti.

**Mancanza di «vere» imposte.** Il livello impositivo sui flussi finanziari o sulle attività mobili deve risultare nullo o meramente simbolico (no or only nominal taxes). Generalmente, si tratta di regimi fiscali che prediligono l'esenzione totale dei redditi delle persone fisiche e giuridiche ivi residenti.

**Mancanza di effettivo scambio di informazioni con i Paesi «a fiscalità ordinaria».** La normativa interna dello Stato estero prevede solitamente severe regole di segretezza finalizzate a nascondere le attività economiche agli occhi delle autorità fiscali straniere (lack of effective exchange of information).

**Mancanza di trasparenza.** Tipicamente si tratta di paesi privi di meccanismi di controllo sui flussi finanziari (lack of transparency).

**Mancanza di reale attività economica.** In tal senso viene

## Quali sono i paradisi fiscali rimasti?

### Stati considerati a fiscalità privilegiata secondo la normativa interna

Al fini dell'applicazione dell'art. 2 Tuir in tema di residenza delle persone fisiche:

Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahamas; Bahrein Barbados; Belize; Bermuda; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Mauritius; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia francese; Monaco; Sark; Seychelles; Singapore; Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa.

Potenzialmente assoggettabili alla nuova disciplina Cfc di cui all'art. 167 Tuir: Anguilla; Bahamas; Bermuda; Isole Cayman; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini britanniche; Andorra; Alderney; Gibilterra; Guernsey; Herm; Jersey Isola di Man; Sark; Isole Marshall; Nauru; Vanuatu.

Non saranno più considerati a fiscalità privilegiata a partire dal 2017, per effetto della riduzione dell'aliquota Ires: Liechtenstein; Macao; Oman.

Al fini dell'applicazione del dm 23/1/02 come modificato dal dm 27/4/15:

Andorra; Maldive; Bahrein (escluse le società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero); Angola (sole società petrolifere esenti dall'Oil Income Tax, società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code); Bahamas; Nauru; Monaco (escluse le società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato); Antigua (sole International business companies non operanti in Antigua e società che effettuano produzioni autorizzate); Barbados; Niue; Dominica (sole international companies esercenti l'attività all'estero); Barbuda; Nuova Caledonia; Ecuador (sole società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi); Brunei; Oman; Giamaica; Gibuti; Polinesia francese; Kenya (sole società insediate nelle Export Processing Zones); Grenada; Saint Kitts e Nevis; Panama (sole società i cui proventi affluiscono da fonti estere, società situate nella Colon Free Zone e società operanti nelle Export Processing Zones); Guatemala; Salomone; Portorico (sole società esercenti attività bancarie e società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993); Samoa; Svizzera (sole società non soggette alle imposte cantonali e municipali - società holding, ausiliarie e di domicilio); Isole Cook; Saint Lucia; Uruguay (sole società esercenti attività bancarie e holding che esercitano esclusivamente attività off-shore); Isole Marshall; Saint Vincent e Grenadine; Isole Vergini statunitensi; Sant'Elena; Kiribati; Sark; Libano; Seychelles; Liberia; Tonga; Liechtenstein; Tuvalu; Macao; Vanuatu.

facilitato lo stabilimento di entità detenute da soggetti stranieri senza la necessità di una presenza effettiva sul territorio (no substantial activities).

In questo modo i tax havens assolvono la funzione di fornire un luogo di detenzione degli investimenti schermato e protetto dai controlli delle autorità fiscali degli altri paesi.

Nell'ordinamento italiano il legislatore non ha previsto l'enumerazione unitaria di tutti i paesi considerati «paradisi fiscali», ma ha stilato diversi elenchi di paesi

a regime fiscale privilegiato in riferimento ad una serie di istituti giuridici a presidio degli interessi nazionali. Ne discende un impianto normativo eterogeneo che prevede diverse misure di contrasto ai fenomeni elusivi ed evasivi collegati a tali Paesi. In particolare, il dm 4/5/99, norma da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 2, co. 2-bis Tuir, ha ad oggetto i fenomeni connessi allo spostamento all'estero della residenza da parte delle persone fisiche, e dispone, salvo prova contraria, che i cittadini italiani cancellati

dall'anagrafe della popolazione residente e trasferiti in uno dei paesi dell'elenco di cui al dm si considerino residenti in Italia.

In tema di controlled foreign companies (disciplina che prevede la tassazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato per trasparenza in capo al soggetto italiano controllante) la nuova norma introdotta dalla legge di stabilità 2016 (208/15) ha ridefinito i criteri d'individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata rilevanti ai fini delle Cfc estere, abbandonando il

precedente sistema basato sull'elenco dei paesi black list di cui al dm 21/11/01 e prevedendo invece, al nuovo art. 167 co. 4 Tuir, che i regimi fiscali di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione (cioè non influenzato dalla base imponibile) risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, lasciando dunque al contribuente l'onere di verificare, di volta in volta, lo status di paradiso fiscale dell'ordinamento estero.

Per l'anno 2016 sono da considerarsi a fiscalità privilegiata i paesi non appartenenti all'Ue e ai paesi See white list con cui l'Italia ha stipulato un accordo per l'effettivo scambio di informazioni, espressamente esclusi dall'art. 167 co. 1) inferiore al 13,75% (50% di 27,5% a titolo di aliquota Ires). A partire dal 2017, con la nuova aliquota Ires al 24%, l'aliquota dovrà essere inferiore al 12%.

Infine, in tema di costi black list, l'art. 1 comma 142 lett. a) della legge di stabilità 2016 ha abrogato le norme contenute nell'art. 110 co. da 10 a 12-bis Tuir. Pertanto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15, i suddetti costi saranno deducibili, al pari dei costi di fonte interna o derivanti da transazioni con controparti localizzate in Stati «collaborativi», secondo gli ordinari criteri di inerenza, certezza e oggettività determinabilità.

Ormai a livello Ue e mondiale si stanno mettendo in atto politiche comuni di contrasto all'evasione e all'elusione internazionale. In tal senso deve leggersi la decisione, anche da parte dei paesi tipicamente più restii, di adottare standard di trasparenza fiscale ed acconsentire all'implementazione di adeguati scambi di informazioni. Siamo nell'ambito di un processo di trasformazione a livello globale, che emarginerà sempre più gli Stati non collaborativi.

La ricaduta interna di questo processo la vediamo riflessa, ad esempio, nelle norme disciplinanti l'innalzamento dei periodi soggetti ad accertamento nelle ipotesi di spostamento o detenzione dei capitali in Paesi black list, nell'introduzione del recente reato di autoriciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato presupposto, nell'inasprimento di sanzioni penali nel caso di reati di evasione.

—© Riproduzione riservata—